



Bruxelles, 28 maggio 2021
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:
2020/0264(COD)
2013/0186(COD)

9162/21
ADD 2

AVIATION 134
CODEC 772
IA 101

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	ST 8030/21 + ADD 1-2, ST 8419/21 + ADD1-2 + AD1CO1
n. doc. Comm.:	ST 10840/20 + ADD 1, ST 10841/20 + COR 1, ST 11020/20
Oggetto:	Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'attuazione del cielo unico europeo (rifusione) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo – Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso proposto dalla presidenza per l'orientamento generale sulla proposta in oggetto.

Le soppressioni di interi punti e articoli sono contrassegnate da [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda i requisiti applicabili alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) [...]

(2) [...]

(3) [...]

- (4) [...]
- (5) [...]
- (6) [...]
- (7) [...]
- (8) [...]
- (9) [...]
- (10) [...]
- (11) [...]
- (12) [...]
- (13) [...]
- (14) [...]
- (15) [...]
- (16) [...]
- (17) [...]
- (18) [...]
- (19) [...]
- (20) [...]

(20 bis) Per ottimizzare l'applicazione delle norme relative al cielo unico europeo, i regolamenti (CE) n. 549/2004¹, n. 550/2004² e n. 551/2004³ sono stati sostituiti e abrogati dal [SES2+ modificato]. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti contenuti nel regolamento (UE) 2018/1139⁴ ai suddetti tre regolamenti.

(20 ter) È altresì opportuno integrare nel regolamento (UE) 2018/1139 i requisiti relativi alla certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea precedentemente stabiliti nel regolamento (CE) n. 550/2004 per consentire un quadro normativo semplificato per la certificazione e un processo di certificazione unico. In particolare, è opportuno prevedere che, per essere certificati, i fornitori di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dimostrino una sufficiente solidità finanziaria e ottengano un'adeguata copertura assicurativa e della responsabilità, siano conformi ai requisiti applicabili in materia di assetto proprietario e struttura organizzativa e gestiscano i rischi per la sicurezza. È opportuno inoltre che siano precisate le condizioni che possono applicarsi ai certificati rilasciati.

(20 quater) Inoltre, i requisiti essenziali applicabili agli ATM/ANS e ai controllori del traffico aereo dovrebbero essere integrati con riferimento ai requisiti applicabili ai servizi di dati sul traffico aereo.

(21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1139,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

³ Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

⁴ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:

a1) l'articolo 2⁵ è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"fatto salvo il regolamento [SES2+ modificato] del Parlamento europeo e del Consiglio e le competenze degli Stati membri in relazione allo spazio aereo soggetto alla loro giurisdizione, alla progettazione della struttura dello spazio aereo nello spazio aereo del cielo unico europeo.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fatti salvi i requisiti nazionali in materia di sicurezza e difesa e l'articolo [1, paragrafo 2,] del [SES2+ modificato], gli Stati membri provvedono affinché:

a) le strutture di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo, che sono aperte all'uso pubblico e

b) gli ATM/ANS di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo, che sono forniti al traffico aereo, ai quali si applica il regolamento [SES2+ modificato],

offrano un livello di sicurezza e di interoperabilità con i sistemi civili efficace quanto quello risultante dall'applicazione dei requisiti essenziali di cui agli allegati VII e VIII del presente regolamento.";

⁵ Le modifiche a questo articolo sono intese ad aggiornare i riferimenti contenuti nel regolamento 2018/1139.

1) all'articolo 3, i punti 5, 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti:

"5) "ATM/ANS": la gestione del traffico aereo, quale definita all'articolo 2, punto 9, del [SES2+ modificato], e i servizi di navigazione aerea, quali definiti all'articolo 2, punto 4, dello stesso regolamento, nonché le funzioni di rete di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento e i servizi di produzione, trattamento, formattazione e fornitura al traffico aereo generale di dati ai fini della navigazione aerea;"

"33) "spazio aereo del cielo unico europeo": lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati, nonché ogni altro spazio aereo in cui gli Stati membri applicano il regolamento [SES2+ modificato], in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale regolamento⁶;"

"34) "autorità nazionale competente": una o più entità designate da uno Stato membro e investite dei poteri e delle competenze necessari per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso;"

1 bis) all'articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La fornitura di ATM/ANS di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), deve essere conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato VIII e, se del caso, all'allegato VII.

I fornitori di ATM/ANS inoltre:

- a) al fine di garantire una fornitura di servizi sicura e continua, dimostrano una sufficiente solidità finanziaria e hanno ottenuto un'adeguata copertura assicurativa e della responsabilità, tenendo conto del loro status giuridico e del livello di copertura assicurativa commerciale disponibile;
- b) si conformano ai requisiti applicabili in materia di assetto proprietario e struttura organizzativa allo scopo di prevenire conflitti di interesse, così da garantire una fornitura di servizi non discriminatoria; e
- c) gestiscono i rischi per la sicurezza.";

⁶ Le modifiche a questa disposizione sono intese ad aggiornare i riferimenti contenuti nel regolamento 2018/1139.

1 ter) l'articolo 41 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 43 adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, e ai requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e c).";

b) è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere soggetto a condizioni obiettivamente giustificate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Tali condizioni supplementari possono eventualmente riguardare:

- a) vincoli o restrizioni di prestazioni di servizi diverse da quelle concernenti la fornitura di servizi di navigazione aerea;
- b) contratti, accordi o altre intese tra il fornitore dei servizi e un terzo, che riguardano i servizi;
- c) la fornitura delle informazioni ragionevolmente necessarie per verificare i requisiti del certificato di cui all'articolo 41; e
- d) ogni altra condizione legale non specifica dei servizi di navigazione aerea, come le condizioni relative alla sospensione o alla revoca del certificato.";

c) il paragrafo 4 è così modificato:

"4. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non soddisfa più i requisiti essenziali di cui all'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, o i requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), e le norme e le procedure per il rilascio e il mantenimento di tale certificato, in conformità degli atti di esecuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, primo comma, lettera b).";

d) il paragrafo 5 è così modificato:

"5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente agli atti di esecuzione di cui all'articolo 43, gli Stati membri possono decidere che ai fornitori di servizi di informazione di volo sia consentito dichiarare di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai servizi forniti in conformità dei requisiti essenziali di cui all'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, e dei requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e c). In tal caso, lo Stato membro interessato informa la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri della sua decisione.";

1 quater) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, e dei requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), e la conformità agli stessi, per quanto riguarda la fornitura di ATM/ANS di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), la Commissione, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti:

- a) le norme e le procedure specifiche per la fornitura di ATM/ANS conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, e ai requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), comprese l'istituzione e l'attuazione del piano di contingenza in conformità dell'allegato VIII, punto 5.1., lettera f);
- b) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di cui all'articolo 41, paragrafo 1;

b bis) le condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3 bis;

- c) le norme e le procedure per le dichiarazioni dei fornitori di servizi di informazione di volo di cui all'articolo 41, paragrafo 5, e per le situazioni in cui tali dichiarazioni devono essere consentite;
- d) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), e per le situazioni in cui tali certificati devono essere prescritti;
- e) le norme e le procedure per le dichiarazioni delle organizzazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e per le situazioni in cui tali dichiarazioni devono essere prescritte;
- f) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), e delle organizzazioni che rendono dichiarazioni conformemente all'articolo 41, paragrafo 5, e all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

- 2. Le norme di cui al paragrafo 1 tengono debitamente conto del piano generale ATM.
- 3. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, e ai requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati da 2 a 4, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.";

2) l'articolo 93 è sostituito dal seguente⁷:

"Articolo 93

Attuazione del cielo unico europeo

L'Agenzia presta, qualora abbia le competenze pertinenti e su richiesta, assistenza tecnica alla Commissione nell'attuazione del cielo unico europeo, in particolare:

a) eseguendo ispezioni e indagini tecniche, e studi;

b) contribuendo, nelle materie disciplinate dal presente regolamento e in cooperazione con l'organo di valutazione delle prestazioni (PRB) previsto dall'articolo [9 ter] del [SES2+ modificato], alla realizzazione di un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete;

c) contribuendo all'attuazione del piano generale ATM, compresi lo sviluppo e la realizzazione del programma SESAR.";

⁷ Le modifiche a questo articolo sono intese ad aggiornare i riferimenti contenuti nel regolamento 2018/1139.

- 3) [...]
- 4) [...]
- 5) [...]
- 6) [...]
- 7) [...]
- 8) [...]
- 9) [...]
- 10) [...]
- 11) [...]
- 12) [...]
- 13) [...]
- 14) [...]
- 15) [...]
- 16) [...]
- 17) [...]
- 18) [...]
- 19) [...]
- 20) [...]

21) l'allegato VIII è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 2.3 bis:

"2.3 bis. Servizi di dati sul traffico aereo

2.3 bis.1 I dati sul traffico aereo raccolti sono di qualità sufficiente, completi, aggiornati, provenienti da una fonte legittima e forniti tempestivamente.

2.3 bis.2 I servizi di dati sul traffico aereo raggiungono e mantengono un livello di prestazioni sufficiente per quanto riguarda la disponibilità, l'integrità, la continuità e la tempestività al fine di soddisfare le esigenze degli utenti.

2.3 bis.3 I sistemi e gli strumenti che forniscono servizi di dati sul traffico aereo sono adeguatamente progettati, prodotti e sottoposti a manutenzione per assicurarne l'idoneità allo scopo designato.

2.3 bis.4 La diffusione di tali dati avviene tempestivamente e tramite mezzi di comunicazione sufficientemente affidabili e rapidi, protetti da interferenze e manomissioni intenzionali e non intenzionali.";

b) il punto 2.8 è sostituito dal seguente⁸:

"2.8. Gestione dello spazio aereo

La designazione di specifici volumi di spazio aereo destinati a un determinato uso è monitorata, coordinata e diffusa tempestivamente, in modo da ridurre il rischio che venga meno la distanza di separazione tra gli aeromobili in ogni situazione. Tenendo conto dell'organizzazione di attività militari e dei relativi aspetti che rientrano nella responsabilità degli Stati membri, la gestione dello spazio aereo sostiene inoltre l'applicazione uniforme del concetto di uso flessibile dello spazio aereo come descritto dall'ICAO e attuato a norma del regolamento [SES2+ modificato], al fine di agevolare la gestione dello spazio aereo e la gestione del traffico aereo nel contesto della politica comune dei trasporti."

⁸ Le modifiche a questo punto dell'allegato sono intese ad aggiornare i riferimenti contenuti nel regolamento 2018/1139.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
